



STATUTO

Art.1) COSTITUZIONE

In applicazione e nel rispetto di quanto disposto all'articolo 35 D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, viene costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Con.te.st olo APS", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art.2) SEDE

La sede è stabilita in Cuneo, viale Angeli n. 116.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, ma deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi degli eventi al RUNTS.

L'Associazione può dotarsi di sezioni decentrate al fine di poter svolgere al meglio tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali e/o per la realizzazione di specifici progetti, sia in Italia sia all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle norme vigenti.

Art.3) DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è illimitata e può essere sciolta con Delibera dell'assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e della Legge. Lo scioglimento dell'associazione, ferme restando le ipotesi previste per legge, è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria dal Presidente o su richiesta di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci. Il *quorum* costitutivo è pari ad almeno i 4/5 (quattro quinti) degli associati ed è richiesto, per l'approvazione della delibera di scioglimento, il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti. In tale assemblea non saranno ammessi i voti per delega. Qualora sia deliberato lo scioglimento dell'associazione, si applicherà l'articolo 9.3 per la destinazione del patrimonio.

Art.4) OGGETTO, SCOPO, FINALITÀ ED ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione è aconfessionale, apolitica, apartitica senza scopo di lucro; ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane e gli enti locali.

L'Associazione è un centro di vita associativa proattivo, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. Lo spirito e la prassi dell'associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sia sull'attuazione del Progetto Rebirth-Terzo Paradiso, coerentemente alle finalità esplicitate nel Manifesto e nello Statuto della Fondazione Pistoletto sia sulla *mission* di avviare al riciclo e alla valorizzazione dei rifiuti, di educare all'economia circolare e alla *green economy* coerentemente con i macro temi base del gruppo Dentis e del consorzio Coripet avendo specifica attenzione rivolta alle nuove generazioni.

FINALITÀ dell'Associazione è:

- fare *Welfare* sociale di sostegno e arricchimento informativo e ricreativo, economico-ecosostenibile-civile, a partire dall'arte impegnata, per una progressione inclusiva e produttiva della collettività, mossa dalle nuove generazioni (rese protagoniste e co-autrici di un futuro e di un mondo migliore/più vivibile);
- offrire ai giovanissimi, ai giovani e alle loro famiglie e comunità di riferimento occasioni di apprendimento, crescita personale e inter-relazionale e una solida base di esperienze in ambiti differenti e specifici spendibili e utili alla vita;
- progettare e disporre iniziative capaci di sviluppare spirito trasformativo e non solo adattativo, come previsto dal *LifeLongLearning* teorizzato da documenti UNESCO ("*Repenser nos futurs ensemble. Un nouveau contrat sociale pour l'éducation*", Parigi 2021) e dalle Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 22/05/2018.

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., con l'intento di promuovere attività di interesse generale con finalità di promozione sociale, culturali, artistiche, ecosostenibili, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente:

- fare *edutainment* ossia favorire apprendimenti attraverso proposte "divertenti" e derivante da competenze specifiche erogate da esperti qualificati di settore (legati all'arte, alla sostenibilità, all'espressività, all'imprenditorialità *green*, ...);
- promuovere e fare istruzione di qualità, educazione e formazione personale e professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità proattive e promozionali di spirito d'intraprendenza/rigenerative di "bene stare" al mondo;
- proporre interventi e servizi finalizzati alla cura, alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con investimento e richiamo sempre più ampio e responsabilizzante [per ingaggiare e incentivare] al riuso, riduco, riciclo e alla promozione delle persone, del pianeta, della prosperità, della *partnership* e della pace (Agenda ONU) a livello universale;
- agire con interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzare e gestire iniziative culturali, artistiche, espressive e ricreative di interesse civile e sociale, incluse attività, anche editoriali e multimediali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di esercizio di cittadinanza proattiva e del volontariato e delle attività creative e di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117 cit.;
- organizzare e gestire attività d'ingaggio e di interesse sociale, culturale o civico-valoriale e ecologico;
- creare e offrire formazione intra ed extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo personale, scolastico e formativo e professionale, alla prevenzione del bullismo e soprattutto al contrasto della povertà educativa-culturale.

L'Associazione può organizzare eventi o attività di raccolta fondi per il perseguimento dei propri scopi sociali nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione, inoltre, su iniziativa del Consiglio Direttivo - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti può svolgere le seguenti attività, attuando il progetto *Rebirth-Terzo Paradiso*, coerentemente alle finalità esplicitate nel Manifesto e nello Statuto della Fondazione Pistoletto, e svolgendo azioni istruttive ed esperienziali di qualità di avvio alle pratiche di riciclo e di valorizzazione dell'economia circolare e della *green economy* coerentemente con le finalità del consorzio Coripet e del gruppo Dentis con specifica attenzione rivolta alle nuove generazioni:

- erogare formazione per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado nei seguenti ambiti:
 - metodologie e attività laboratoriali;
 - didattica per competenze e competenze trasversali;
 - sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
 - conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
 - Cittadinanza attiva e legalità;
 - promuovere, distribuire, diffondere pubblicazioni a stampa e audiovisive, anche mediante la gestione di impianti tipografici, radiofonici e televisivi e piattaforme multimediali;
- promuovere e organizzare qualsiasi corso, evento, convegno, manifestazione a carattere formativo, culturale, ricreativo per l'animazione del tempo libero e per l'ingaggio proattivo responsabile anche in collaborazione con enti pubblici ed altre associazioni;
- promuovere ed esercitare ogni attività atta al raggiungimento dei fini sociali.

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera d)];
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281 e successive modifiche di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera e)];
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera f)];
- formazione universitaria e post-universitaria di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera g)];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera h)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera i)];



- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera l]);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera v)].

L'Associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, D.Lgs. 117/2017, svolgere tutte le attività propedeutiche, secondarie e strumentali necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 che precede.

Art.5) QUALIFICAZIONE

L'Associazione ha carattere volontaristico e non persegue alcun lucro per i propri associati. I proventi delle eventuali attività commerciali marginali svolte dall'associazione saranno destinati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali e non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

È consentito all'associazione assumere personale dipendente e stipulare contratti con collaboratori autonomi, non essendo d'ostacolo, in tal caso, la qualità di associato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.6) APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative, se previste, godono del diritto di partecipare all'Assemblea, determinando le linee di azione dell'Associazione.

Art.7) SOCI, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI, ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Il numero degli associati è illimitato.

Sono associati le persone e gli Enti la cui domanda scritta di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita.

Sono SOCI FONDATAORI i soci costituenti l'associazione. Possono aderire all'associazione, in qualità di SOCI ORDINARI e sostenitori, tutti i cittadini italiani o i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, nonché altre organizzazioni ed associazioni che ne condividano gli scopi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 35, comma 3 del D.Lgs. 117/2017. Le domande di iscrizione all'associazione devono essere formulate mediante la compilazione di una scheda di adesione con la quale ci si impegna a rispettare lo statuto e a corrispondere le quote associative stabilite di anno in anno dall'Assemblea; sulle richieste di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato nella prima riunione utile. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

I minorenni possono diventare soci dell'associazione, tramite domanda presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

La qualità di associato si perde per decesso o per recesso, che l'associato può esercitare in qualsiasi momento, mediante l'invio di lettera raccomandata al Presidente dell'associazione. All'associato receduto od escluso non sarà in alcun caso restituita la quota associativa versata.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di SOCI ONORARI persone che si siano distinte in modo particolare nell'ambito della promozione della conoscenza, tutela e valorizzazione delle risorse e patrimonio artistico, culturale, storico, civile, paesaggistico e naturale. I SOCI ONORARI vengono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza di 3/4 su proposta di un socio fondatore o di un socio ordinario. I SOCI ONORARI hanno diritto di voto e versano la quota associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati maggiorenni hanno tutti uguali diritti.

Gli associati hanno diritto a:

- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- votare in assemblea, se iscritti, dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.



DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati:

- a corrispondere la quota di ammissione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini da determinarsi dal Consiglio Direttivo di anno in anno;
- al rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto, delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione e dell'eventuale regolamento interno;
- a tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati e con l'associazione, che con i terzi.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto di voto in assemblea gli associati che abbiano pagato la quota associativa almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. In caso di socio minore d'età l'esercizio del diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Tutti gli associati, dal momento dell'ammissione, godono del diritto di partecipare alle assemblee, nonché del diritto all'elettorato attivo e, se maggiori di età, anche passivo. In caso di socio minore d'età l'esercizio del diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato come previsto nell'articolo 15 del presente statuto.

Art.7 BIS) VOLONTARI e LAVORATORI DIPENDENTI

VOLONTARI

Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, l'ente del Terzo settore può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto ad iscrivere in un proprio registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, purché non superino l'importo di euro 10,00 (dieci virgola zerozero) giornalieri ed euro 150,00 (centocinquanta virgola zerozero) mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

LAVORATORI DIPENDENTI

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, i lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche.

Art.8) ESPULSIONE DEI SOCI

Può essere espulso l'associato il quale abbia tenuto una condotta lesiva dell'onorabilità propria o dell'associazione; può altresì essere espulso l'associato che non abbia provveduto al versamento della quota associativa determinata dall'assemblea. Il provvedimento di espulsione è di competenza del Consiglio Direttivo. Detto provvedimento, che deve essere motivato e circostanziato, è impugnabile in sede giudiziaria.



Art.8 BIS) ASSICURAZIONE

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Art.9) FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

I contributi degli associati, le sovvenzioni e ogni altra possibile entrata costituiscono il fondo comune dell'associazione e non saranno in alcun caso restituiti agli associati o divisi tra gli stessi.

RISORSE ECONOMICHE e SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio e le risorse economiche per le funzioni dell'Associazione e per lo svolgimento delle sue attività potranno derivare da:

- a) quote e volontarie contribuzioni degli associati stabilite dall'assemblea a seconda delle necessità della vita e delle attività associative;
- b) eredità, donazioni e legati, beni mobili o immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
- e) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) fondi di riserva eventualmente costituiti dall'associazione;
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

2. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali; in particolare tutti i componenti degli organi sociali svolgono tale attività a titolo gratuito. Agli associati potranno essere rimborsate esclusivamente le spese sostenute per l'attività prestata entro limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tuttavia, in caso di particolare necessità, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

3. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 3 del presente statuto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.10) LIBRI SOCIALI

L'Associazione, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e aderenti tenuto;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.



Art.11) ORGANI SOCIALI

Organi sociali sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- i Revisori dei Conti (ove necessario o previsto dalla legge).

Tutte le cariche dell'associazione sono elettive e gratuite.

Art.12) ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Essa è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Essa, l'assemblea, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche:

- detta le linee generali di attività dell'associazione;
- elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, salvo che non sia attribuita la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva il bilancio;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto in seduta straordinaria;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione in seduta straordinaria;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea deve essere convocata, mediante lettera semplice o avviso via posta elettronica o fax ai soci, dal Presidente almeno una volta l'anno (per l'approvazione del bilancio) presso la sede dell'associazione o in altro luogo, purché in Italia. L'Avviso dovrà raggiungere gli associati almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ed indicare altresì la data della seconda convocazione, la quale dovrà essere posticipata di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto alla prima convocazione. Il Presidente potrà convocare l'assemblea ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità; egli dovrà convocare l'assemblea quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 3/10 (tre decimi) degli associati.

L'assemblea si costituisce validamente, in prima convocazione, con la presenza del 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di qualsivoglia numero di associati.

Gli associati potranno essere presenti per delega scritta, rilasciata esclusivamente ad altri associati, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non potrà rappresentare più di cinque associati.

L'assemblea delibera, salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto, a maggioranza assoluta dei presenti.

Le delibere riguardanti la modificazione dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione devono essere assunte con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



Art.13) CONSIGLIO DIRETTIVO E CONVENZIONI

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione; esso si compone da tre a sette membri, eletti dall'assemblea. Ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 *ter* del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete il potere di assumere ogni iniziativa od azione necessaria per il raggiungimento dei fini dell'associazione nel rispetto delle linee generali dettate dall'assemblea e dello Statuto.

In particolare è competenza del Consiglio Direttivo:

- stabilire un programma specifico di destinazione delle risorse dell'associazione;
- amministrare l'associazione;
- attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, sottoporli all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplinare l'ammissione degli associati;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza dei 3/4 dei suoi membri, tra cui necessariamente il Presidente, ed assume le decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si può riunire in audio e/o video conferenza.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- elegge il Presidente dell'associazione, scegliendolo tra i propri membri a maggioranza,
- delibera sulle richieste di ammissione all'associazione e sull'espulsione dei soci;
- redige il rendiconto economico-finanziario dell'attività dell'associazione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica, a scelta dell'assemblea che li nomina, per tre esercizi o sino a revoca della nomina da parte dell'assemblea o dimissioni.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Venendo meno un membro del Consiglio Direttivo, per rinuncia all'incarico o altro, gli altri consiglieri provvederanno a sostituirlo tempestivamente. Il venir meno della maggioranza dei consiglieri produrrà la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, di talché l'assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Ciascun associato che ne abbia diritto può presentare la propria candidatura entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente l'assemblea elettiva.

CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.



Art.14) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il primo Presidente dell'Associazione è nominato con l'atto costitutivo e rimane in carica fino alla celebrazione della prima riunione dell'assemblea. Il Presidente rimane in carica per tre anni e può essere rieletto senza limitazioni. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può eleggere uno o due Vicepresidenti, ai quali spettano tutte le prerogative del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Al Presidente (ed ai Vicepresidenti, disgiuntamente, in caso di impedimento del Presidente) spetta inoltre la rappresentanza dell'assemblea nel compimento delle operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art.15) TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall'assemblea, tra i membri del Consiglio Direttivo. Egli cura la gestione patrimoniale ordinaria dell'associazione, operando con gli istituti di credito. Il Tesoriere dura in carica per tre anni e può essere rieletto.

Art.16) RICONOSCIMENTO

Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche l'associazione potrà acquisire la personalità giuridica. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge.

Art.17) ESERCIZIO SOCIALE / UTILI / BILANCIO / BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'associazione almeno sette giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zerozero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (uno) milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.



Art.18) ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

L'ORGANO DI CONTROLLO:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.19) CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie, aventi ad oggetto rapporti associativi, che dovessero venire in essere tra gli associati oppure tra gli associati e l'associazione, i membri del consiglio direttivo, i sindaci ed i liquidatori, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione nell'osservanza dei disposti del D.Lgs. 28/2010 e delle norme dal medesimo richiamate. Il procedimento di mediazione si svolgerà presso l'Organismo ADR Notariato, il cui Regolamento i soci dichiarano espressamente di conoscere e di accettare integralmente. Gli associati si impegnano reciprocamente a ricorrere alla mediazione prima di dare avvio a qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Art.20) RINVIO

Per tutto quanto qui non espressamente previsto e disciplinato, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, nonché al D.Lgs. 117/2017 s.m.i.

Il presente documento rappresenta la modifica da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'allegato "B" sottoscritto presso il Notaio RICCARDO CINQUE, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, in data ventisei maggio 2023 repertorio n. 41319/24548, registrato a Torino - Direzione Provinciale I in data 29 maggio 2023 al n. 24608 - serie 1T. Torino, quindici giugno duemilaventitre.

IN ORIGINALE FIRMATO

Sonia Barale

Presidente, rappresentante legale dell'associazione

Sonia Barale

Massimo Deidda

Segretario dell'associazione

Massimo Deidda



in data 28.8.23
al N. 1077 Serie 3
Euro CENTE
Tr CENTE

IL FUNZIONARIO

Nicola Carrino